



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

Nr. 4 del 29/03/2019

DELIBERAZIONE DELLA COMMISSIONE STRAORDINARIA
con i poteri del CONSIGLIO COMUNALE

**OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffario della tassa sui rifiuti (TARI).
Determinazione tariffe anno 2019.-**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **VENTINOVE** del mese di **MARZO** alle ore **11,00** si è riunita **LA COMMISSIONE STRAORDINARIA** nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 05/05/2017 con i poteri del Consiglio Comunale, con l'intervento dei signori:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Present e SI/NO</i>
Dott. Umberto Pio Antonio Campini	Viceprefetto	SI
Dott. Valerio De Joannon	Viceprefetto	SI
Dott. Cosimo Facchiano	Funzionario economico finanziario	SI

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Monica Grillea,

Presiede la seduta il Dott. Umberto Pio Antonio CAMPINI,

Visto il T.U.E.L. approvato con il D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, i responsabili dei servizi interessati hanno espresso i pareri previsti dall'art 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000 riportati nel corpo del presente atto.

Constatata la partecipazione dei componenti della Commissione Straordinaria in numero legale per la validità della seduta, viene posto in trattazione l'argomento in oggetto.

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

Premesso che:

- Con il decreto del Presidente della Repubblica è stato deliberato lo scioglimento del Consiglio Comunale di Canolo, ed è stata nominata con i poteri spettanti al Sindaco, al Consiglio ed alla Giunta Comunale, la Commissione di seguito indicata: Dott. CAMPINI Umberto Pio Antonio Viceprefetto, Dott. DE JOANNON Valerio Vice Prefetto Aggiunto, Dott. FACCHIANO Cosimo, Funzionario Economico Finanziario;
- la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:
 - l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
 - la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
 - il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti;

Richiamate quindi,

- le linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013 emanate in data 8 febbraio 2018 dal MEF e aggiornate per il 2019 dal Ministero in data 14 febbraio 2019;
- la Nota di approfondimento IFEL del 16 febbraio 2018 "*... Costi del servizio rifiuti e considerazione delle risultanze dei fabbisogni standard (comma 653 della legge n. 147 del 2013) ...*" nella quale si rappresenta che "*... ogni riferimento standard (fabbisogno e relative componenti di costo) non costituisce un termine di raffronto immediato per valutare correttamente i costi effettivi del servizio rifiuti ...*" e questo in quanto, da un lato "*... i fabbisogni standard relativi al servizio rifiuti, (...), si limitano a determinare effetti medi che provengono da un insieme di variabili caratteristiche, ma non possono tener conto ... della grande eterogeneità delle specifiche configurazioni produttive nelle quali i gestori e i comuni si trovano ad operare...*", e dall'altro che "*... gli elementi qualitativi (una maggiore - o minore - intensità o accuratezza del servizio) costituiscono, di norma, altrettanti veicoli di scostamento dai valori standard di fabbisogno o di ciascuna delle componenti di costo considerate ...*";

Considerato, inoltre, l'art. 1 della Legge 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), di cui in premessa, e nello specifico, tanto il comma 654 ai sensi del quale "*... In ogni caso deve*

essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...", quanto il comma 654 bis ai sensi del quale "... Tra le componenti di costo vanno considerati anche gli eventuali mancati ricavi relativi a crediti risultati inesigibili con riferimento alla tariffa di igiene ambientale, alla tariffa integrata ambientale, nonché al tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) ...";

Visto la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 22 del 30/09/2014 di approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti il quale all'articolo 6 demanda al Consiglio Comunale l'approvazione delle tariffe sulla base del Piano finanziario

Ricordato che gli enti, nella determinazione delle tariffe, hanno l'obbligo di assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti

Dato atto che nel Comune di Canolo il servizio di gestione dei rifiuti urbani viene gestito direttamente;

Visto il Piano finanziario relativo ai costi di gestione dei servizio rifiuti, predisposto ai sensi D.P.R. n. 158/99 e allegato alla presente deliberazione (Allegato A).

Viste le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653, dell'art. 1, della Legge n. 147 del 2013" pubblicate in data 8 febbraio 2018 dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Visto l'aggiornamento alle suddette Linee guida per il 2019, pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 14 febbraio 2019;

Rilevato che nel documento sono aggiornati gli elementi che possono guidare gli enti nella lettura e utilizzazione delle stime dei fabbisogni standard per la funzione "Smaltimento rifiuti" riportate nella tabella allegata alla nota metodologica approvata dalla Commissione Tecnica per i Fabbisogni Standard, concernente la procedura di calcolo per la determinazione dei fabbisogni standard per i comuni delle regioni a statuto ordinario;

Verificato che il valore medio di riferimento, calcolato a livello nazionale, per la gestione di una tonnellata di rifiuti è stimato pari a € 294,64;

Rilevato che utilizzando l'allegato 2 "Modalità di calcolo delle risultanze dei fabbisogni standard" proposto dalle linee guida interpretative del Ministero dell'Economia il costo unitario del Comune per la gestione di una tonnellata di rifiuti è pari a € 298,73 per un costo standard complessivo pari a € 82.983,10;

Evidenziato che il costo complessivo del PEF (al netto dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso - CARC) è risultato superiore al costo standard complessivo di cui sopra e lo scostamento è determinato in ragione del maggior onere sostenuto per lo smaltimento rifiuti, a seguito della modifica della tariffa regionale di conferimento in discarica, oltre a tanto, è da rilevare anche una

disomogeneità del dato preso a riferimento del costo standard atteso che lo stesso è calcolato sui dati dell'annualità 2016 e non rispecchia fedelmente l'effettiva realtà della gestione e della collocazione territoriale dell'Ente, pertanto l'Ente utilizzerà tale parametro quale mero riferimento gestionale sull'andamento del servizio rifiuti, atteso che l'andamento effettivo risulta variato;

Richiamata la deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del Consiglio Comunale n.7 in data 29/03/2018, con la quale sono state approvate le tariffe della TARI per l'esercizio 2018;

Tenuto conto, ai fini della determinazione delle tariffe, che:

- è stato applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/1999;
- le utenze sono state suddivise in domestiche e non domestiche, secondo la classificazione approvata con regolamento comunale;

Viste le tariffe per il pagamento della tassa sui rifiuti dell'anno 2019, determinate sulla base dei coefficienti di produzione quali-quantitativa dei rifiuti che si allegano al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Ritenuto pertanto necessario di provvedere ad approvare:

- Il Piano Finanziario, così come da schema allegato A alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
- Le tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI) per l'anno 2019, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera B quale parte integrante e sostanziale;
- Di stabilire che per l'anno 2019 il versamento della Tari è effettuato in quattro rate secondo le seguenti scadenze:

Prima rata scadenza il 31/07/2019

Seconda rata scadenza il 30/09/2019

Terza rata scadenza il 30/11/2019

Quarta ed ultima rata scadenza 31/01/2020

Di stabilire che per l'anno 2019 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15%.

Richiamati:

- l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge n. 448/2001, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data fissata da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione e che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro tale termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

- l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento
- il D.M. Ministero dell'Interno 7 dicembre 2018 (GU Serie Generale n. 292 del 17.12.2018), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è differito al 28 febbraio 2019 ...";
- il D.M. Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019 (GU Serie Generale n. 28 del 2.2.2019), a mente del quale "... Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali è ulteriormente differito al 31 marzo 2019 ...";

Richiamato infine l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Acquisiti i pareri favorevoli espressi dal Responsabile del servizio competente in merito alla regolarità tecnica e dal Responsabile del settore finanziario in merito alla regolarità contabile;

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state fornite indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.lgs n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Tutto ciò premesso;

con voto unanime,

DELIBERA

1. Di approvare il Piano finanziario per l'anno 2019, per come predisposto ai sensi del D.P.R. 158/99 e allegato alla presente deliberazione (**Allegato A**)
2. di approvare per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 1, comma 683, della legge n. 147/2013, le tariffe della TARI relative alle utenze domestiche e non domestiche che si allegano al presente provvedimento (**Allegato B**) quale parte integrante e sostanziale;
3. di stabilire che per l'anno 2019 il versamento della Tari è effettuato in quattro rate, la prima rata scadenza il 31/07/2019, la seconda rata scadenza il 30/09/2019, la terza rata scadenza il 30/11/2019 e la quarta rata scadenza 31/01/2020.
4. di stabilire che per l'anno 2019 per le abitazioni a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo non superiore a 183 gg nell'anno solare si applica una riduzione del 15% .
5. di dare mandato al Responsabile del Servizio Tributi affinché predisponga il relativo ruolo TARI 2019 per l'invio degli avvisi di pagamento ai contribuenti, per come previsto dalla normativa vigente in materia;
6. di dare mandato al Responsabile della trasparenza di provvedere, ai sensi dell'art. 8 del D.L.102/2013 alla pubblicazione della presente delibera nel sito istituzionale dell'Ente;
7. di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);

Successivamente con voti unanime,

DELIBERA

di dichiarare, il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

COMUNE DI CANOLO
Via Roma, 38
89040 – Città Metropolitana di Reggio Calabria

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO 2019

PREMESSA

La legge di stabilità 2014, (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta di tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Richiamati in particolare i commi da 641 a 668 dell'articolo 1 della legge n. 147/2013, come modificati dal decreto legge 6 marzo 2014, n. 16 (conv. in legge n. 68/2014), i quali contengono la disciplina della tassa sui rifiuti TARI;

La norma sopra richiamata ha istituito la tassa sui rifiuti (TARI), destinato a trovare applicazione dal 1° gennaio 2014 e a prendere il posto di "tutti i vigenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza", prevedono che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

L'art. 1 del D.P.R. n. 158 del 1999 individua il metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo da coprirsi con le entrate tariffarie e per la determinazione della tariffa di riferimento relativa alla gestione dei rifiuti urbani.

La tariffa di riferimento rappresenta, come poi specifica l'art. 2 del D.P.R. n. 158 del 1999, "l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali" (comma 1), in modo da "coprire tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti urbani" (comma 2).

Il metodo, pertanto, è costituito da un complesso di regole, metodologie e prescrizioni per determinare, da un lato, i costi del servizio di gestione e, dall'altro, l'intera struttura tariffaria applicabile alle varie categorie di utenza in maniera tale che il gettito che ne deriva copra tutti i costi del servizio.

L'art. 3, comma 2, specifica che “La tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

L'art. 4, comma 3, prescrive infine che “La tariffa, determinata ai sensi dell'art. 3, è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica”.

Dalle norme ora richiamate si trae quindi che la metodologia tariffaria si articola nelle seguenti fasi fondamentali:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati dal metodo.

Le fasi a) e b), attengono al piano finanziario, o meglio al prospetto economico-finanziario (PEF) che fa parte integrante del piano.

PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO

Come specifica l'art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999, il Piano finanziario deve individuare:

- il programma degli interventi necessari, imposti dalla normativa ambientale o comunque deliberati dagli enti locali, e concernenti sia gli acquisti di beni o servizi, sia la realizzazione di impianti;
- il piano finanziario degli investimenti, che indica l'impiego di risorse finanziarie necessarie a realizzare gli interventi programmati;
- l'indicazione dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
- le risorse finanziarie necessarie, completando il piano finanziario degli investimenti e indicando in termini di competenza i costi e gli oneri annuali e pluriennali.

Il Piano finanziario, pur palesandosi come atto caratterizzato da una complessa articolazione, si struttura quindi essenzialmente attorno a due nuclei tematici:

- a) i profili tecnico-gestionali, che illustrano il progetto del servizio di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, delineando il quadro del servizio esistente (con funzione anche di rendicontazione e verifica) e l'evoluzione che si intende imprimere al servizio medesimo;
- b) i profili economico-finanziari, che individuano e programmano, con cadenza annuale, i flussi di spesa e i fabbisogni occorrenti a fronteggiarli, indicando anche gli aspetti patrimoniali ed economici della gestione.

Sotto quest'ultimo profilo il Piano rappresenta l'indispensabile base di riferimento per la determinazione delle tariffe e per il loro adeguamento annuo (artt. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 22 del 1997; art. 8 del D.P.R. n. 158 del 1999), ai sensi del quale "Il consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal responsabile del servizio.

Profili tecnico- gestionali

Il seguente piano economico-finanziario è stato redatto considerando l'attuale metodo gestionale, ossia lo svolgimento del servizio in forma autonoma. L'attività comprende il servizio di spazzamento strade, raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati con il sistema porta a porta, raccolta e smaltimento dei rifiuti ingombranti.

Il quantitativo di rifiuti indifferenziati che si stima di produrre per l'anno 2019, sulla base della produzione degli anni precedenti, è pari ad 254 Tonnellate .

Profili economico-finanziari

L'art. 2, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999 sancisce il principio di *obbligatoria e integrale copertura* di tutti i costi afferenti al servizio di gestione dei rifiuti tramite la tariffa, che prevede *la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio*.

L'art. 3 del D.P.R. n. 158 del 1999 specifica poi che:

- il *costo complessivo* del servizio è *determinato* in base alle prescrizioni della tariffa di riferimento da *dettagliare* nel PEF (comma 1);
- le *voci di costo* sono determinate dal punto 3 dell'Allegato 1 al D.P.R. n. 158 del 1999 (commi 2 e 3).

Classificazione dei costi da coprire con la tariffa

Costi operativi di gestione (CG)

Costi di gestione RSU indifferenziati (CGIND):

- costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche (CSL)

- costi di raccolta e trasporto RSU (CRT)

- costi di trattamento e smaltimento RSU (CTS)

- altri costi (AC)

Costi di gestione raccolta differenziata (CGD):

- costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)

- costi di trattamento e riciclo (CTR)

Costi comuni (CC)

- costi amministrativi (CARC)

- costi generali di gestione (CGG)

- costi comuni diversi (CCD)

Costi d'uso capitale (CK)

- ammortamenti (Amm.)

- accantonamenti (Acc.)

- remunerazione del capitale investito (R)

I costi operativi di gestione (CG)

I costi operativi di gestione sono generati dalle attività che compongono direttamente il servizio di gestione dei rifiuti urbani che, ai sensi dell'art. 184, comma 2, del D.Lgs. n. 152 del 2006 (T.U. dell'Ambiente), comprende:

- a) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti "interni" prodotti nei locali e nelle aree scoperte soggette al tributo, ossia dalle utenze domestiche e non domestiche;
- b) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade ed aree pubbliche;
- c) la gestione dei rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico;
- d) la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti prodotti dal "verde pubblico", come giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) la gestione dei rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni e da altre attività cimiteriali, diversi da quelli contemplati da altre disposizioni relative ai rifiuti urbani.

I suddetti costi operativi di gestione si distinguono in

1. Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti);
2. Costi per servizi;
3. Costi per godimento di beni di terzi;
4. Costi del personale;
5. Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
6. Accantonamento per rischi, nella misura massima ammessa dalle leggi e prassi fiscali;
7. Altri accantonamenti;
8. Oneri diversi di gestione.

Nel piano finanziario predisposto per la determinazione della tariffa, la voce costi del personale dei costi operativi di gestione, risulta essere così composta:

CSL – personale dell'Ente che si occupa dello spazzamento delle strade, attività cimiteriali e verde pubblico, per i riflessi strettamente connessi alla gestione dei rifiuti -

- 3 unità di cui 2 a partime 50% il cui costo è imputato al 15%

CRT – spese relative al personale utilizzato per la raccolta e trasporto dei rifiuti.

Come specifica il punto 2.2, Allegato 1, del D.P.R. n. 158 del 1999, il costo del personale va computato tra i costi operativi CGIND (rifiuti indifferenziati) e CGD (raccolta differenziata) soltanto per una percentuale non superiore al 50%, mentre la parte restante va inserita nei costi comuni, e più

esattamente nei Costi Generali di Gestione (CGG). L'entità di tale percentuale, nell'indicato limite del 50%, è opzione ampiamente discrezionale, che non richiede di motivare la scelta in concreto effettuata.

Nel piano seguente la percentuale del costo del personale che è stata imputata ai costi operativi di gestione è pari al 50%.

I costi comuni (CC)

L'allegato 1, punto 2.2, del D.P.R. n. 158 del 1999 comprende nei costi comuni:

- *i costi amministrativi* relativi allo svolgimento delle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC); vi rientrano in particolare, purché inerenti a tale attività i costi del personale, i compensi per consulenze legali e simili, l'acquisto di beni e servizi da terzi;
- *i costi generali di gestione* (CGG), che ricomprendono in particolare i costi relativi al personale impiegato nella gestione dei rifiuti differenziati e indifferenziati, per la quota non imputabile ai costi operativi di gestione;
- *i costi comuni diversi* (CCD), tra cui si ricordano i costi per studi e consulenze non inseribili nei costi operativi o nei costi amministrativi CARC, il fondo rischi crediti, i crediti inesigibili, gli interessi passivi.

Facendo riferimento ai costi di personale, della sezione "costi amministrativi di accertamento, riscossione e contenzioso", l'imputazione è la seguente:

Ufficio Tributi e Ragioneria

n. 1 unità al 5%

Nella sezione costi generali di gestione sono incluse:

- spese relative al personale dell'Ufficio Tecnico, responsabile del servizio, pari a n. 1 unità (5%);
- Spese di personale attinenti direttamente il servizio di gestione dei rifiuti per la parte rimanente pari al 50% (l'altro 50% come descritto sopra è inserito nei costi operativi di gestione);

E' stato detratto il contributo MIUR, così come previsto dall'art. 33-bis del D.L. n. 248/2007.

DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

Una volta individuati i costi come sopra descritto, il metodo tariffario previsto per la determinazione della TARI opera una ulteriore ripartizione:

a) *costi fissi* o relativi alle componenti essenziali del servizio

b) *costi variabili*, dipendenti dai quantitativi di rifiuti prodotti

La suddivisione in esame è attuata inserendo specifici insiemi di costo nell'una o nell'altra categoria,

Costi fissi

1. costi di spazzamento e di lavaggio delle strade ed aree pubbliche (CSL)
2. costi per attività di accertamento, riscossione e contenzioso (CARC)
3. costi generali di gestione (CGG), tra cui almeno la meta del costo del personale;
4. costi diversi (CCD)
5. altri costi (AC)
6. costi d'uso del capitale (CK)

Costi variabili

1. costi di raccolta e trasporto relativi ai rifiuti indifferenziati (CRT)
2. costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti indifferenziati (CTS)
3. costi di raccolta differenziata per materiale (CRD)
4. costi di trattamento e riciclo, al netto delle entrate dal recupero di materiali ed energia dai rifiuti (CTR)

Individuati i costi occorre ripartire gli stessi tra gli utenti in base alle regole contenute nel metodo per la determinazione della tariffa.

La prima operazione da compiere a tal fine è costituita dalla ripartizione dei costi fissi e variabili, come indicati dal PEF tra le due macrocategorie di utenze domestiche e non domestiche (art. 4, comma 2, del D.P.R. n. 158 del 1999).

La normativa vigente prevede che “La tariffa è composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti, e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio”.

L'importo addebitato al singolo utente è pertanto dato dalla somma di due componenti (ossia presenta una struttura “binomia”):

- a) una *parte fissa*, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e ai relativi ammortamenti;
- b) una *parte variabile*, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione.

Le tariffe unitarie relative alla *quota fissa* delle utenze domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare

I coefficienti per la attribuzione dei costi fissi alle utenze domestiche sono indicati dal D.P.R. n. 158 del 1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti e sotto i 5.000 abitanti) e per area geografica (nord, centro e sud).

La parte variabile della tariffa delle utenze domestiche non si rapporta alla superficie, ma è espressa in cifra fissa e differenziate in relazione al numero dei componenti del nucleo familiare. L'attribuzione della parte variabile avviene attraverso coefficienti, stabiliti dal D.P.R. n. 158 del 1999, proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, distinti per composizione del nucleo familiare.

Le tariffe relative alla quota fissa delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti previsti dal D.P.R. n. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni e per area geografica, sono proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi, che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

Le tariffe unitarie Vnd relative alla *quota variabile* delle utenze non domestiche, espresse in €/mq e da applicare alla superficie imponibile, sono anch'esse differenziate in relazione alla tipologia di attività svolta.

I coefficienti Kd sono indicati dal D.P.R. 158/1999, suddivisi per popolosità dei comuni (sopra i 5.000 abitanti - fino a 5.000 abitanti) e per area geografica (nord, centro e sud) e proposti in range delimitati all'interno di valori minimi e massimi che rappresentano il potenziale di produzione dei rifiuti.

IL RESPONSABILE DELL'AREA
TECNICA E TERRITORIO
F.to (Arch. Bruno Sculli)

IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO-FINANZIARIA
F.to (Dott. Giovanni Gulluni)

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE

Anno	2019	COMUNE DI CANOLO	Costi Servizio	Costi Assegnati	Costi Fissi	Costi Variabili
TOTALI			134.628,80	134.628,80	54.182,78	80.446,02
CG (Costi operativi di Gestione)			88.116,75	88.116,75	7.670,73	80.446,02
CGIND - Costi di gestione del ciclo dei servizi relativi ai rifiuti solidi urbani indifferenziati						
CSL - Costi spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche			7.670,73	7.670,73	7.670,73	
CRT - Costi di raccolta e trasporto rifiuti solidi urbani			28.446,02	28.446,02		28.446,02
CTS - Costi di trattamento e smaltimento rifiuti solidi urbani			52.000,00	52.000,00		52.000,00
AC - Altri Costi			0,00	0,00	0,00	
CGD - Costi di gestione del ciclo delle raccolte differenziate						
CRD - Costi di raccolta differenziata per materiale			0,00	0,00		0,00
CTR - Costi trattamento e riciclo (al netto dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante dai rifiuti)			0,00	0,00		0,00
CC (Costi Comuni)			32.694,78	32.694,78	32.694,78	0,00
CARC - Costi Amministrativi dell'Accertamento, della Riscossione e del Contenzioso			2.680,68	2.680,68	2.680,68	
CGG - Costi Generali di Gestione			22.542,88	22.542,88	22.542,88	
CCD - Costi Comuni Diversi			7.471,22	7.471,22	7.471,22	
CK (Costi d'uso del Capitale)			13.817,27	13.817,27	13.817,27	0,00
AMMn - Ammortamenti per l'anno di riferimento			13.817,27	13.817,27	13.817,27	
ACCn - Accantonamenti per l'anno di riferimento			0,00	0,00	0,00	
Rn - Remunerazione del capitale investito per l'anno di riferimento			0,00	0,00	0,00	
IP - Inflazione Programmata			1,000			
X - Recupero di produttività			1,000			
Agevolazioni (+)			14.657,06			
Maggiori entrate anno precedente (-)			0,00			
Totale Costi Assegnati			149.285,86	149.285,86	60.081,67	89.204,19

PIANO ECONOMICO FINANZIARIO COMUNALE

Anno

Totale Kg Rifiuti

Coefficiente di
Adattamento Kg Rifiuti
UND

Il calcolo dei Kg rifiuti UND è ottenuto moltiplicando la superficie totale di ciascuna AP per il rispettivo coefficiente di produzione Kg e per un potenziale coefficiente di adattamento. I Kg rifiuti delle UD vengono ottenuti per differenza.

Totale Costi

Costi Fissi

%

Costi Variabili

%

Kg Rifiuti

Totale Utenze

Utenze Domestiche

Utenze N.D.

ALLEGATO B**1) Utenze domestiche**

Tipologia	Tariffe		Coefficienti usati	
	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)	Ka	Kb
1 componente	1,12	68,49	0,75	0,60
2 componenti	1,31	159,81	0,88	1,40
3 componenti	1,49	205,47	1,00	1,80
4 componenti	1,61	251,13	1,08	2,20
5 componenti	1,65	331,04	1,11	2,90
6 o più componenti	1,64	388,12	1,10	3,40

2) Utenze non domestiche

Comuni fino a 5000 abitanti					
Tipologia		Tariffe		Coefficienti usati	
Categorie di attività		Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq/anno)	Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,09	1,32	0,41	3,55
2	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0,14	1,92	0,59	5,17
3	Stabilimenti balneari	0,15	2,16	0,66	5,80
4	Esposizioni, autosaloni	0,10	1,40	0,43	3,76
5	Alberghi con ristorante	0,23	3,32	1,01	8,91
6	Alberghi senza ristorante	0,21	3,02	0,92	8,11
7	Case di cura e riposo	0,24	3,41	1,05	9,17
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,23	3,19	0,98	8,58
9	Banche ed istituti di credito	0,12	1,75	0,54	4,71
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0,24	3,43	1,05	9,23
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,29	4,15	1,27	11,16
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,21	3,01	0,92	8,10
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,27	3,86	1,18	10,37
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,20	2,80	0,86	7,53

15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,22	3,10	0,95	8,34
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,76	10,88	3,32	29,24
17	Bar, caffè, pasticceria	0,60	8,60	2,62	23,10
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,39	5,52	1,69	14,84
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,59	8,44	2,58	22,68
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	0,08	1,12	0,34	3,00
21	Discoteche, night club	0,32	4,54	1,39	12,19



COMUNE DI CANOLO
Città Metropolitana di Reggio Calabria

PARERI AI SENSI DEGLI ARTT. 49 E 147 BIS DEL DLGS N. 267/2000

OGGETTO: Approvazione Piano finanziario e tariffario della tassa sui rifiuti (TARI). Determinazione tariffe anno 2019.-

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 29/03/2019

Il Responsabile del servizio
f.to Arch. Bruno Sculli

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 49 e 147 bis del dlgs n. 267/2000, si esprime parere favorevole di regolarità contabile relativamente alla proposta di deliberazione in oggetto.

Canolo lì 29/03/2019

Il Responsabile del servizio
f.to Dott. Gulluni Giovanni

Letto approvato e sottoscritto

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA

f.to Dott. Umberto Pio Antonio Campini

f.to Dott. Valerio De Joannon

f.to Dott. Cosimo Facchiano

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Monica Grillea

Si attesta che la presente deliberazione viene affissa all'Albo Pretorio comunale per rimanervi 15 giorni consecutivi con prot. n. 893

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

f.to Sig. Franconeri Mauro

Data 04/04/2019

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio comunale il.....e per 15 giorni consecutivi, senza reclami o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

Sig. Franconeri Mauro

Data

IL SEGRETARIO COMUNALE

D.ssa Monica Grillea

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del d.lgs. n.267/2000

() – perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art 134 c. 3)

(X) – perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 c.4)

Data 04/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Monica Grillea

E' copia conforme all'originale.

Data 04/04/2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott.ssa Monica Grillea
